COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Regolamento riprese audiovisive e in streaming delle sedute del Consiglio Comunale, e svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. del

Art. 1 Finalità

- 1. Il Comune di Pitigliano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, disciplina con il presente Regolamento l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale, e lo svolgimento in videoconferenza da remoto delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari.
- 2. Le riprese audiovisive saranno effettuate da personale incaricato dal Comune che le effettua con mezzi ed impianti propri e saranno visibili in diretta streaming attraverso il link inserito preventivamente sul sito web del Comune di Pitigliano, al fine di favorire una migliore partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e fornire una più ampia pubblicità circa l'attività del Consiglio Comunale e ne verrà data massima visibilità sui siti istituzionali dell'Ente,
- 3. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Sindaco si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in streaming anche altri incontri, iniziative, convegni o commissioni ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.
- 4. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.
- 5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Informazione circa le riprese

- 1. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa ai fini dell'informazione ai partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti o terzi con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.
- 2. Il Sindaco fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'effettuazione della diretta streaming via web, specificando il sito in cui è trasmessa la seduta.

Art.3 – Gestione dei disservizi

- 1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.
- 2. In questi casi, il Responsabile della trasmissione dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

Art. 4 Autorizzazioni a terzi

- 1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale per la trasmissione in streaming via web delle stesse dovranno conseguire specifica autorizzazione preventiva dal Sindaco.
- 2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio Protocollo o sul sito del Comune, da depositarsi al Protocollo almeno due giorni lavorativi (in caso di seduta ordinaria) oppure un giorno lavorativo (in caso di seduta straordinaria) prima della seduta del Consiglio Comunale che si intende riprendere, comunicando al Sindaco i seguenti dati chiaramente evidenziati:
- · generalità anagrafiche
- · modalità delle riprese;
- · finalità perseguite;

- · indicazione completa del link/sito internet in cui sarà trasmessa la diretta streaming;
- · indicazione del contatto telefonico, indirizzo di residenza o domicilio ed indirizzo e-mail a cui far pervenire al richiedente ogni comunicazione;
- · dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente la ripresa e successiva diffusione della seduta e di accettazione integrale del presente regolamento

Entro le ore 12.00 del giorno in cui si svolge il Consiglio Comunale (in caso di convocazione in ore postmeridiane) oppure entro le ore 18.00 del giorno precedente (in caso di convocazione in ore antimeridiane), il richiedente riceverà risposta, positiva o negativa, al recapito indicato nell'istanza.

- 3. Le richieste di autorizzazione dovranno riguardare una singola seduta; esse non potranno essere presentate prima della pubblicazione all'Albo Pretorio della convocazione della seduta consiliare.
- 4. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
- 5. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa necessarie all'effettuazione della ripresa. L'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori. Il Comune fornirà esclusivamente, a titolo gratuito, il collegamento alla corrente elettrica.
- 6. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, potrà comportare la revoca immediata dell'autorizzazione alla ripresa e/o il diniego al rilascio di autorizzazioni successive.

Art. 5 Modalità di effettuazione delle riprese

- 1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive devono procedere avendo cura di non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; essi si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
- 2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari possono avvenire "in diretta "o "in differita". Esse devono trasmettere per intero la seduta consiliare. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
- 3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
- 4. Le operazioni di registrazione video e audio per conto del Comune verranno effettuate da personale interno o da personale esterno incaricato all'uopo individuato dall'Amministrazione.
- 5. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul canale web individuato dal Comune di Pitigliano e sul sito istituzionale del Comune per un periodo di cinque anni a far data da ciascuna seduta consiliare, salvo eccezioni dovute a cause tecniche o economiche. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Amministrativo del Comune. L'archivio delle registrazioni, non accessibile direttamente via web, sarà comunque accessibile a tutti i soggetti aventi diritto secondo le correnti modalità di richiesta di accesso agli atti.
- 6. E' vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.

7. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti

Art. 6 Privacy e tutela dei dati sensibili

- 1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. e le indicazioni del Garante.
- 3. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
- 4. Le sedute segrete possono essere registrate solamente dal Comune e non possono essere trasmesse o salvate sulle piattaforme di visione messe a disposizione dall'Ente.

Art. 7 Tutela dei dati particolari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

Art. 8 Svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

- 1. Le sedute consiliari possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza o di accertata impossibilità di partecipazione da parte dei consiglieri, del Segretario comunale o del suo vicario, dovuta a motivi di salute ovvero ad impossibilità documentata di accedere al luogo di svolgimento della seduta.
- 2. Le Commissioni consiliari e gli uffici a loro supporto per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie, su decisione del proprio Presidente sentiti i rispettivi componenti.

- 3. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1, la modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.
- 4. La seduta può avvenire o solo in videoconferenza o solo in presenza, e in ogni caso tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale o della Commissione Consiliare.
- 5. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed in ogni caso previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
- 6. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità "da remoto", con la possibilità che tutti i suoi componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
- 7. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
- 8. Qualora si proceda in videoconferenza, prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
- 9. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio video, nel sito istituzionale del Comune, salvo i casi di seduta segreta.
- 10. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza privata dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
- 11. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
- 12. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
- 13. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario.
- 14. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 60 minuti dalla sua sospensione.
- 15. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'organo e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 9 Svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute della Giunta Comunale

- 1. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute della Giunta comunale rientra nelle prerogative del Sindaco o del Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento.
- 2. La seduta può avvenire in videoconferenza, in presenza, nonché in modalità mista, anche con alcuni componenti l'organo o il Segretario comunale presso la sede istituzionale e in ogni caso tale modalità viene indicata nell'invito di convocazione, anche senza particolari formalità.
- 3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti o anche soltanto alcuni componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed in ogni caso previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
- 4. Le sedute della Giunta comunale sono segrete, salva diversa disposizione del Sindaco per la singola seduta.
- 5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle sedute in videoconferenza della Giunta comunale si applicano le modalità previste per le sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio *on line*.